

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Friuli Venezia Giulia - Trieste - Sezione I - Sentenza del 26 settembre 2019, n. 389.

Non sono segni di riconoscimento le indicazioni dei soprannomi dei candidati consiglieri notori nel contesto paesano e non lo è l'indicazione del nome del candidato Sindaco insieme ai nomi dei candidati consiglieri.

Va applicato il principio del maggior favore per la validità del voto.

Omissis

Il ricorrente, candidato alla carica di Sindaco del comune di ..., impugna il relativo esito, risoltosi a favore del candidato avversario (Signor X), che è stato proclamato eletto Sindaco avendo ottenuto solo tre voti in più di quelli attribuiti al ricorrente.

A sostegno del ricorso deduce che:

- a) un elettore (Signor Y) ha votato nella sezione n. 5 pur essendo iscritto nella sezione n. 1, senza adeguata verbalizzazione di tale incongruenza e senza certezza che abbia votato soltanto in quella sezione: da ciò la nullità del voto e comunque la necessità di ripetere le votazioni in entrambe le sezioni;
- b) nella sezione n. 1 è stata considerata valida, con assegnazione del voto alla lista del candidato sindaco (Signor X), una scheda che recava un segno di riconoscimento: (*Omissis*);
- c) nella sezione n. 2, due schede recanti segni di riconoscimento sono state considerate valide: (*Omissis*);
- d) nella sezione n. 3 due schede sono state considerate valide, con assegnazione del voto alla lista del candidato Sindaco Signor X, in assenza di segni sui contrassegni di lista ed in presenza di indicazioni asseritamente ambigue: precisamente, in una scheda le preferenze sono state date indicando il prenome ... e il nominativo ... ; nell'altra scheda le preferenze sono state date indicando il prenome ..., e il nominativo ... ;
- e) nella sezione n. 4 il riepilogo del numero dei votanti non rispecchia la somma dei voti espressi (255 o 253, non sarebbe chiaro);
- f) la lettura dei verbali delle cinque sezioni elettorali rivela una tale quantità di errori, omissioni e negligenze, formali e procedurali, da far ritenere inattendibile il risultato e da imporre la ripetizione delle elezioni comunali.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione comunale contestando puntualmente la fondatezza dei motivi di ricorso.

Si sono costituiti anche tre candidati eletti alla carica di consigliere instando per la declaratoria di inammissibilità o comunque per la reiezione del ricorso.

Il ricorso è infondato, senza che occorra provvedere ad alcuna verifica, sulla base degli stessi elementi di fatto dedotti dal ricorrente.

Circa la prima censura, il Collegio osserva che l'elettore Y, ha sì votato nella sezione 5 anziché in quella n. 1, dove era iscritto, ma non risulta aver votato (per la seconda volta) anche nella n. 1, come è stato dimostrato dall'Amministrazione attraverso il deposito della sua tessera elettorale, nella quale è apposto un solo timbro.

Quanto agli asseriti segni di riconoscimento in tre schede, si tratta in realtà, come ha dimostrato il difensore del Comune, di soprannomi riconducibili a candidati della lista ... , del candidato Sindaco eletto, notori nel contesto paesano (*Omissis*).

Deve escludersi, quindi, che l'elettore abbia voluto rendere riconoscibile il proprio voto, il che va circoscritto agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio, non potendo trovare alcuna diversa e ragionevole spiegazione (e non è questo il caso, trattandosi appunto di soprannomi di candidati, ben noti localmente): cfr., anche, Consiglio di Stato, Sezione III, 9/4/2019, n. 2322.

Quanto alle schede recanti il nome . . . , ed i nomi di due candidati consiglieri della lista . . . , tale modalità di espressione del voto, nella riga della preferenza relativa alla lista . . . , non può che essere riferita alla lista del candidato Sindaco stesso, l'unico con tale nome di battesimo, apparendo inequivocabile la volontà dell'elettore in tal senso. Ciò anche in virtù del principio del maggior favore per la validità del voto, il quale porta a ritenere che le ipotesi di nullità del voto si configurano come eccezione al principio della sua salvaguardia.

In ogni caso, per la prova di resistenza, anche se queste due schede dovessero essere annullate, ciò non sposterebbe il risultato elettorale a favore del ricorrente.

Quanto, poi, al contestato riepilogo del numero dei votanti nella sezione n. 4, non è vero che esso non rispecchi la somma dei voti espressi, poiché se si esamina con una minima attenzione il relativo verbale ci si avvede che il numero è 255 (253 schede valide più due schede nulle: cfr. pag. 33 e pag. 14 del verbale).

Circa, infine, le diffuse negligenze denunciate, si tratta sì di irregolarità ed omissioni formali, qua e là presenti nelle verbalizzazioni di tutte le sezioni, ma non così gravi da far dubitare della genuinità, della legittimità e della trasparenza del procedimento elettorale, né dell'esattezza del relativo esito e certamente non della sincerità e libertà del voto.

Invero, la materia elettorale è retta dal principio di strumentalità delle forme.

Perciò, in mancanza di una comminatoria espressa di nullità, tra tutte le possibili irregolarità sono rilevanti solo quelle sostanziali che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 19 dicembre 2017, n. 5959) e non è questo il caso.

In conclusione, per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio possono essere compensate, in considerazione della natura della controversia e della particolarità del caso.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Omissis